

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta da

Dott. RUBINO Lina - Presidente
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere Rel.
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3117/2023 R.G.

proposto da

A. I. S. S.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco Catelli, elettivamente domiciliato ex lege;

- ricorrente -

contro

La.Ra., La.Al., La.Da., La.Lo., La.La., La.Lu., La.Lu., La.St., La.Pa., La.Gi.,
tutti in qualità di eredi di La.Em.;

- intimati -

nonché contro

La.Ma. e Pe.Fe.;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, n. 1478/2022, depositata in data 28 giugno 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere Emilio Iannello.

SUI FATTI DI CAUSA

1. La. Em. e La.Ma. Lazzari convennero in giudizio, nel 2012, davanti al Tribunale di Parma, la compagnia assicurativa e Federico Pe.Fe. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 30 settembre 2009, allorquando Pe.Fe., alla guida di una Peugeot 306 SW, aveva perso il controllo del veicolo, che uscendo dalla sede stradale si era

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

ribaltato più volte, causando la morte di La.Ar., rispettivamente figlia e sorella degli attori, che si trovava all'interno quale trasportata.

2. Con sentenza n. 281 del 2020 il Tribunale - riconosciuta la responsabilità del Pe.Fe. ed escluso il concorso di colpa della vittima nel verificarsi dell'evento per l'asserito mancato uso delle cinture di sicurezza, data la mancanza di prova del nesso causale con l'evento dannoso - in accoglimento della domanda condannò i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, delle somme già rivalutate di Euro 250.000,00 in favore di La.Em. e di Euro 120.000,00 in favore di La.Ma., nonché - a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali - al pagamento, in favore di tutti gli attori, di Euro 4.300,00 per spese funerarie e di Euro 900,00 per spese relative agli accertamenti di carattere psichiatrico da loro richiesti, oltre che alla rifusione delle spese di lite.

Rigettò, invece, la domanda di rivalsa proposta ai sensi dell'art. 144 cod. ass. dalla compagnia assicurativa nei confronti di Pe.Fe. in quanto infondata; ciò sul duplice rilievo che la domanda di rivalsa è volta a recuperare quanto pagato a terzi esclusivamente nei confronti del proprietario del veicolo (La.Ar.) e che, in ogni caso, non può la compagnia pretendere alcunché nei confronti di quest'ultimo (o dei suoi eredi) laddove egli sia anche passeggero e vittima del sinistro, onde evitare che lo stesso debba restituire quanto conseguito per effetto del risarcimento.

3. Con sentenza n. 1478/2022, resa pubblica in data 28 giugno 2022, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla compagnia assicurativa., ha ridotto il risarcimento accordato a La.Em. all'importo di Euro 165.960 e quello riconosciuto a La.Ma. Lazzari ad Euro 53.437, disponendo che da tali importi dovevano essere detratti gli acconti già versati nel corso del giudizio, per tal motivo anche compensando in ragione di un terzo le spese del grado, nella restante parte poste a carico dell'appellante.

Ha per il resto, infatti, confermato la decisione di primo grado, rilevando:

- quanto alla iterata allegazione del concorso di colpa della vittima, che dagli atti non emergeva con chiarezza che questa non indossasse le cinture di sicurezza al momento del sinistro e che, comunque, anche a ritenere provata tale circostanza, difettava la prova della sua efficacia causale rispetto all'evento, conclusivamente anche osservando sul punto che "data la particolare gravità del sinistro, che ha visto l'autovettura fuoriuscire dalla sede stradale, probabilmente a causa della forte velocità (cfr. p. 3 verbale Carabinieri stazione

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

Langhirano), capovolgersi più volte, rovinare tra alberi e sterpaglie prima di atterrare sul piazzale antistante l'ingresso del cimitero dopo un volo di circa 8 m - anche un corretto uso delle cinture da parte di La.Ar. non avrebbe scongiurato, secondo il canone civilistico del più probabile che non, la morte della passeggera";

- quanto alla domanda di rivalsa della compagnia assicuratrice, che la stessa non poteva essere esercitata né nei confronti del conducente né, per il principio solidaristico "*vulneratus ante omnia reficiendus*", nei confronti degli eredi della vittima.

4. Avverso tale sentenza la Compagnia Assicurativa proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

Nessuno degli intimati svolge difese in questa sede.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria.

IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) e nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 141 del codice delle assicurazioni e all'art. 102 c.p.c., con particolare riferimento al principio dettato dalle SS.UU. (sentenza) n. 35318 del 30 novembre 2022; violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento alla omessa citazione in giudizio del responsabile civile (proprietario del veicolo) ex artt. 144 D.Lgs. 209/2005 e 582 c.c." (così nella intestazione).

1.1. Con una prima censura deduce che:

- l'azione esperita dalle controparti è improcedibile e viziata ab origine da una nullità assoluta e non sanabile, in ragione dell'errore in ordine alla natura della domanda introdotta con riferimento all'art. 141 cod. ass., postulando tale norma, secondo l'interpretazione fornita da Cass. Sez. U. n. 35318 del 30/11/2022, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, laddove nella specie si è trattato di incidente autonomo;

- in tal caso l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e del proprietario del veicolo vettore, quale litisconsorte necessario.

1.2. Con una seconda censura, e con riferimento a tale ultima prospettazione, rileva che non è stato nella specie assicurato il detto necessario litisconsorzio dal momento che:

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

- essendo nella specie proprietaria del veicolo la stessa danneggiata deceduta, il responsabile civile andava individuato nei suoi eredi;
- in base all'art. 582 cod. civ. tali sono il coniuge Pe.Fe. (a cui spettano i 2/3 dell'eredità), gli ascendenti e i collaterali (a cui spetta 1/6 ciascuno);
- il Pe.Fe. risulta ritualmente citato;
- La.Em., al momento dell'incardinamento del giudizio di primo grado era l'unica ascendente, mentre i collaterali erano gli undici fratelli che dovevano dunque essere citati per prendere parte al procedimento ab origine quali litisconsorti necessari.

Afferma quindi che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., vizia l'intero processo e impone l'annullamento delle pronunce emesse, con il rinvio della causa al giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.) con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2054, 1227, 2697 c.c., nonché omessa valutazione ed esame circa i fatti controversi decisivi ai fini del giudizio".

Lamenta che erroneamente, e con motivazione illogica e contraddittoria, la Corte di merito abbia ritenuto non provati il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima e, comunque, il nesso causale di tale omissione rispetto all'evento.

Rileva che numerosi elementi probatori e documentali concorrevano a dimostrare la prima circostanza e che, secondo principio consolidato, il trasportato danneggiato in un incidente stradale privo delle cinture di sicurezza coopera nel fatto illecito altrui e, pertanto, è legittimo ridurre proporzionalmente il suo risarcimento, in proporzione all'importanza delle lesioni subite.

3. Con il terzo motivo la compagnia assicurativa ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.) con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005, nonché omessa valutazione ed esame circa i fatti controversi decisivi ai fini del giudizio" in relazione al rigetto della domanda di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo, Pe.Fe.

Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici a quibus, la rivalsa dell'assicuratore può essere esercitata sia nei confronti del proprietario del veicolo sia nei confronti del conducente, in quanto entrambi sono responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio.

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

Rileva che il Pe.Fe. è stato dichiarato responsabile civile diretto del sinistro e penalmente responsabile per omicidio colposo e che, peraltro, essendo erede della vittima (proprietaria del veicolo), egli è anche titolare dell'interesse assicurato, il che lo rende legittimato passivo per l'azione di rivalsa.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3) con riferimento alla violazione degli artt. 1223,1224,1225,1226 e 2056 c.c. e dell'art. 113 c.p.c. in ordine ai criteri di liquidazione della somma dovuta, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (art. 360 comma 1 n. 4), con particolare riferimento alla mancata rivalutazione degli importi corrisposti a titolo di acconto e spontaneamente sia prima che durante il giudizio di primo grado".

Lamenta che la Corte d'Appello abbia statuito genericamente la detrazione degli importi già versati, senza fornire una motivazione chiara sui criteri utilizzati per quantificare le somme dovute.

5. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia, infine, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Sostiene che, l'accoglimento del principale motivo di appello, con il significativo ridimensionando delle somme riconosciute agli eredi di La.Em. e a La.Ma., configurando un caso di soccombenza reciproca, avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese o il loro addossamento a carico della parte la cui domanda, pur accolta, ha valore minore rispetto a quella accolta dell'altra parte.

Censura, inoltre, siccome illogica e immotivata, la statuita condanna di essa appellante al pagamento delle spese in favore di Pe.Fe., essendo stato anch'egli dichiarato responsabile del sinistro e condannato in solido al risarcimento dei danni.

6. Occorre preliminarmente rilevare che non v'è prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta nei confronti di La.Ma. Lazzari, non avendo la ricorrente prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata postale.

Trattandosi di litisconsorte facoltativo - anche in relazione a quanto sarà appresso rilevato con riferimento al primo motivo - ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di integrazione del contraddittorio.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto proposto nei confronti del predetto intimato.

7. Il primo motivo del ricorso - da esaminare allora, come gli altri, solo in quanto proposto nei confronti degli eredi di La.Em. - è in parte inammissibile, in altra parte infondato.

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

6.1. È bensì vero che nel caso in esame difettano i presupposti per l'esperibilità dell'azione diretta ex art. 141 cod. ass.

Ciò per due motivi:

- il primo riguarda la legittimazione a proporla, che è data al terzo trasportato e non ai suoi congiunti che agiscano, come nella specie, per il risarcimento dei danni sofferti iure proprio ("In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro": Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, Rv. 666369-01);

- il secondo attiene al presupposto oggettivo dell'azione, che richiede il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, presupposto nella specie pacificamente insussistente essendosi trattato di incidente autonomo ("L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile": Cass. Sez. U. n. 35318 del 2022, cit., Rv. 666369-03).

6.2. Non risulta però da alcuna parte della sentenza che la Corte bolognese abbia fatto applicazione di diverse regole di giudizio.

L'affermazione della responsabilità del conducente e dell'assicuratore del mezzo risulta, peraltro, coperta da giudicato interno, quale che sia stata la norma che ne è stata posta alla base, dal momento che i motivi di gravame attenevano esclusivamente al denegato concorso del fatto colposo della vittima, alla quantificazione del danno ed al diritto di rivalsa azionato ex art. 144 cod. ass.

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

6.3. Non sussiste, inoltre, l'eccepito difetto iniziale di integrità del contraddittorio, in mancanza di alcuna emergenza o prova che, oltre alla madre La.Em. (originaria attrice insieme con La.Ma. Lazzari) ed al coniuge Pe.Fe. (coniuge della vittima e convenuto quale conducente responsabile del sinistro) esistessero altri eredi della vittima, proprietaria e contraente assicurata.

Era onere della ricorrente non solo indicare nominativamente le persone che avrebbero dovuto partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, ma anche provarne l'esistenza e documentare, altresì, i presupposti di fatto giustificativi dell'integrazione, ossia dimostrare, non solo l'esistenza di altri chiamati, ma anche la loro accettazione dell'eredità (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3520 del 11/02/2025; Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 5880 del 16/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 21/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11736 del 01/08/2003; Sez. U, Sentenza n. 15289 del 04/12/2001; Sez. 3, Sentenza n. 12740 del 18/10/2001; Sez. L, Sentenza n. 8894 del 02/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3975 del 07/05/1997; Sez. 2, Sentenza n. 1632 del 02/03/1996; Sez. 2, Sentenza n. 2353 del 01/03/1995; Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 30/11/1988; Sez. 3, Sentenza n. 5086 del 11/06/1987; Sez. 3, Sentenza n. 852 del 06/02/1985; Sez. 1, Sentenza n. 1103 del 17/04/1973).

Ed invero, secondo principio consolidato, colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamen pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la mancata vocatio in jus di uno degli eredi del de cuius è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2005 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 11318 del 10/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 10682 del 14/12/1994; Sez. 3, Sentenza n. 619 del 11/02/1978).

7. Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. n. 16132 del 2005; n. 26048 del 2005; n. 20145 del 2005; n. 1108 del 2006; n. 10043 del 2006; n. 20100 del 2006; n. 21245 del 2006; n. 14752 del 2007; n. 3010 del 2012 e n. 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.

La censura che viene contestualmente proposta in tale prospettiva non è poi nella specie consentita per la preclusione che deriva - ai sensi dell'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, introdotto dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ripetitivo, peraltro, di quanto già previsto dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) - dall'aver la Corte d'Appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774).

Anche a prescindere da tale dirimente ostacolo, non potrebbe peraltro non rilevarsi che, lungi dall'evidenziare il "fatto storico", testuale o extratestuale, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, la censura sollecita una mera radicale rivalutazione della *quaestio facti* in termini del tutto estranei al paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è, poi, dedotta del tutto al di fuori dei criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 e, quindi, *ex multis*, da Cass. n. 20867 del 2020, sollecitando, invece, una rivalutazione della *quaestio facti*.

8. Il terzo motivo è fondato.

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

L'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo al terzo danneggiato sol perché obbligato ex lege ha diritto di rivalsa "verso l'assicurato" (art. 144, comma secondo, cod. ass.).

L'assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni, e nell'assicurazione contro i danni l'"assicurato" è il titolare dell'interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.).

Ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull'usufruttuario, sull'acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, terzo comma, c.c.) e infine sull'utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c." (così l'art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es., l'art. 15 della Sezione II dell'Allegato al D.M. 11 marzo 2020 n. 54, che consente la clausola c.d. "di guida esclusiva"), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli "assicurati", alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario.

Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all'azione di rivalsa ex art. 144, secondo comma, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti.

Nei suesposti termini il Collegio intende, da un lato, dare continuità all'orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000) e, dall'altro, ribadire l'insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell'assicurazione r.c.a., debba ritenersi "estraneo al rapporto assicurativo", con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all'azione di rivalsa dell'assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003).

A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario d'un veicolo a motore ha l'obbligo di stipulare l'assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest'ultima, in contrasto con la chiara lettera dell'art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque "metta in circolazione" un veicolo a motore.

La censura in esame va dunque accolta in applicazione del principio di diritto, da ultimo in questa direzione enunciato da Cass. n. 4756 del 22/02/2024 secondo cui: "L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

sensi dell'art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverse dal contraente della polizza".

9. Il quarto motivo è parimenti fondato.

Nel determinare l'importo dovuto agli eredi di La.Em. a titolo di risarcimento del danno la Corte di merito ha, da un lato, specificato tale importo liquidandolo "all'attualità" e riconoscendo anche gli interessi compensativi secondo i criteri fissati da Cass. Sez. U. n. 1712 del 1995, dall'altro si è poi limitata a stabilire che andranno "detratti gli importi già versati nel corso del precedente giudizio".

Non avendo specificato le modalità di calcolo, tale statuizione non può altrimenti che essere interpretata nel senso di legittimare una mera aritmetica sottrazione, dall'importo risarcitorio liquidato "all'attualità" e quindi rivalutato, dell'importo o degli importi nominali degli acconti, senza tener conto delle date in cui essi sono intervenuti e del loro effettivo valore monetario, così in definitiva contrapponendo valori non omogenei.

In tal modo la Corte di merito ha violato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e che va qui ribadito, secondo cui nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento "va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); b) detrarre l'acconto dal credito; c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;

c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva" (v. ex multis Cass. n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854; n. 16027 del 18/05/2022, Rv. 664900-01; n. 23927 del 07/08/2023, Rv. 668474-01).

5. In accoglimento del terzo e quarto motivo la sentenza impugnata deve essere quindi cassata.

Per l'effetto espansivo interno di tale pronuncia, ex art. 336, primo comma, c.p.c., è caduca anche la statuizione sulle spese, restando per tal motivo assorbito l'esame del quinto motivo di ricorso.

6. La causa va conseguentemente rinviata, per nuovo esame sui temi attinti dai motivi accolti, al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, in quanto proposti nei confronti degli eredi di La.Em., nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; assorbito il quinto; dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti di La.Ma.; cassa la sentenza impugnata, nella sola parte in cui è riferita agli eredi di La.Em., in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'Appello

**Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, (ud. 23/04/2025, dep. 28/04/2025),
n.11172**

di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del presente procedimento in quanto relative al rapporto tra la odierna ricorrente e gli intimati diversi da La.Ma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2025